

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

TRIBUNALE DI TREVISO

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TREVISO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CONEGLIANO

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE DI TREVISO / PLOWNA MI TREVISO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
TREVISO

VISTI

gli articoli 2,3,14 e 51 della Costituzione Italiana,

gli articoli 2,3,137 e 141 del Trattato CE come modificati dal vigente Trattato di Lisbona,

la Direttiva 76/207/CEE come modificata dalla Direttiva 2002/72/CE, inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro,

la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, come attuata dal Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n.51,

il Decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità come modificato nel Decreto Legislativo 23 aprile 2003 n.115,

il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n.198 c.d. "Codice delle Pari Opportunità tra l'uomo e la donna",

la legge 5 febbraio 1992 n.104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e ss.mm., nonché le leggi vigenti in materia di patologie oncologiche ed invalidanti;

la approvata mozione del XXXI Congresso Nazionale Forense Bari 22/24 Novembre 2012,

gli articoli 4 (prestazioni indispensabili in materia penale) e 5 (prestazioni indispensabili in materia civile) del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati

PREMESSO

che, in ragione dei ruoli attribuiti e delle rispettive competenze, le parti firmatarie il presente documento

-condividono l'esigenza di intervenire per diffondere e valorizzare la normativa e la cultura volta a favorire la condizione di parità nell'esercizio della professione forense nonché a promuovere conseguenti azioni positive;

-riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa delle donne e degli uomini al fine di consentire loro una partecipazione equilibrata alla vita professionale e familiare;

-intendono adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e di paternità ed alla realizzazione dei principi di parità

Tutto ciò premesso

le parti firmatarie si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense e concordano che, nel contemperamento con gli eventuali interessi configgenti nei procedimenti indicati agli artt. 4 e 5 del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (*),

- 1) lo stato di gravidanza e la maternità biologica sono riconosciute quali cause di legittimo impedimento alla partecipazione delle avvocate alle udienze civili e penali durante il periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge, in particolare dal D. L.gs 151/2001 e successive modificazioni, e quindi nei due mesi che precedono la data presunte del parto e nei tre mesi dopo il parto. La sussistenza di patologie connesse e/o gravi complicazioni della gravidanza, per il periodo anteriore a quello suddetto, dà facoltà di richiesta di rinvio qualora comprovata da specifica certificazione medica ; in tale ultima

ipotesi, le avvocate si impegnano comunque, ove possibile e salvo casi di urgenza, a ricercare previamente un sostituto anche tramite apposito elenco elaborato dal comitato Pari opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, rimanendo in ogni caso ferma la possibilità di richiedere il rinvio d'udienza secondo quanto stabilito da questo Protocollo.

2) è altresì causa di legittimo impedimento alla partecipazione delle avvocate alle udienze civili e penali prevista dall'art. 1 l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento di minore, per un periodo massimo di mesi tre a decorrere dall'ingresso in famiglia del minore; in caso di adozione internazionale, il legittimo impedimento può essere invocato anche prima dell'ingresso del minore in Italia, limitatamente al periodo di permanenza obbligatoria del genitore avvocata all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva; in tale ultima ipotesi, la professionista avvocata si impegna comunque, ove possibile e salvo casi di urgenza, a ricercare previamente un sostituto anche tramite apposito elenco elaborato dal comitato Pari opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, rimanendo in ogni caso ferma la possibilità di richiedere il rinvio d'udienza secondo quanto stabilito da questo Protocollo.

3) la paternità è riconosciuta quale causa di legittimo impedimento alla partecipazione degli avvocati alle udienze civili e penali durante i tre mesi successivi alla data del parto, nell'ipotesi che analogo beneficio non sia fruito dall'altro genitore ; nel caso di adozione nazionale e internazionale e affidamento di minore, il padre potrà avvalersi del legittimo impedimento per il medesimo periodo e con le modalità previste per le avvocate all'art.2; in ogni caso, il professionista avvocato si impegna comunque, ove possibile e salvo casi di urgenza, a ricercare previamente un sostituto anche tramite apposito elenco elaborato dal comitato Pari opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, rimanendo in ogni caso ferma la possibilità di richiedere il rinvio d'udienza secondo quanto stabilito da questo Protocollo.

4) nel periodo successivo ai tre mesi seguenti il parto ed all'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, sino al compimento dei tre anni di età del bambino, è

concesso alle avvocate e agli avvocati che ne facciano esplicita istanza, in presenza di gravi patologie dei figli ovvero di necessità degli stessi, la possibilità di richiedere all'Autorità giudicante l'anticipazione e la posticipazione dell'orario di udienze in considerazione delle necessità di allattamento e della malattia del bambino, compatibilmente con le esigenze di ciascun singolo ufficio; analoga facoltà è concessa alle avvocate e agli avvocati in caso di adozione o affidamento di minore per il periodo successivo ai tre mesi dopo l'ingresso in famiglia del figlio e comunque entro i tre anni di vita del bambino (in ogni caso con il minimo di un anno di permanenza del minore in famiglia); in ogni caso, il professionista avvocato ed avvocatessa si impegnano comunque, ove possibile e salvo casi di urgenza, a ricercare previamente un sostituto anche tramite apposito elenco elaborato dal comitato Pari opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, rimanendo in ogni caso ferma la possibilità di richiedere la modificazione dell'orario di udienza secondo quanto stabilito da questo Protocollo.

- 5) nel periodo successivo ai tre mesi seguenti il parto e sino al compimento dei sei anni di età del bambino, è concesso alle avvocate e agli avvocati che ne facciano esplicita istanza la possibilità di richiedere all'Autorità Giudicante l'anticipazione e la posticipazione dell'orario di udienze in caso di handicap del figlio o gravi patologie del minore, fatte comunque salve le maggiori tutele previste dalla legge; in ogni caso, il professionista avvocato ed avvocatessa si impegnano comunque, ove possibile e salvo casi di urgenza, a ricercare previamente un sostituto anche tramite apposito elenco elaborato dal comitato Pari opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, rimanendo in ogni caso ferma la possibilità di richiedere la modificazione dell'orario d'udienza secondo quanto stabilito da questo Protocollo.
- 6) il Giudice concederà ad avvocati e praticanti che assistano familiari con "handicap" in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/1992, accertata ai sensi dell'art.4 L.104/1992, o che siano affetti da patologie oncologiche la precedenza nell'ordine di trattazione dei procedimenti, compatibilmente con motivate esigenze professionali, anche dai colleghi impegnati nelle cause comprese nell'elenco di trattazione. *Gli stessi avvocati e praticanti potranno chiedere un rinvio dell'udienza per legittimo impedimento nel caso di*

sopravvenute esigenze, diverse da quelle ordinarie, inerenti l'assistenza dei suddetti familiari.

Sono da intendersi quali "familiari": il coniuge, il parente o affine entro il secondo grado. Il diritto può essere esteso ai parenti o affini di terzo grado della persona in situazione di disabilità grave soltanto qualora i genitori (anche adottivi) o il coniuge della persona con handicap, in situazione di gravità, abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ai sensi dell'art.33 comma 3 L. 104/1992). A tal fine dovrà essere tempestivamente presentata istanza corredata da idonea documentazione, nel rispetto della privacy.

Detti benefici si intendono estesi anche alle famiglie di fatto, presentando, in proposito, la dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'art.46 D.P.R. n.445/2000.

- 7) al fine di ottenere il rinvio di cui agli articoli precedenti, le avvocate e gli avvocati dovranno proporre apposita istanza all'Autorità Giudicante allegando certificato medico indicante la data presunta del parto o il certificato di nascita (vale dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. n.445/2000) ovvero la sussistenza di patologie connesse e/o gravi complicazioni della gravidanza. L'istanza dovrà essere comunicata, con congruo anticipo, anche al difensore di ogni controparte. Il rinvio concesso non potrà essere inferiore al periodo di astensione previsto dall'art. 16 d. lgs 151/2001 e indicativamente, previa valutazione da parte del Giudicante, non superiore ad un mese dalla fine di tale periodo, in considerazione dell'esigenza primaria di un celere ed efficace svolgimento del processo;
- 8) in tutte le ipotesi sopra considerate, il professionista avvocato ed avvocatessa che si avvarrà delle facoltà di chiedere il rinvio dell'udienza chiamata in una data giornata, non potrà svolgere attività d'udienza nella giornata medesima né personalmente né tramite sostituto ad eccezione dei casi previsti dal codice di autoregolamentazione limitatamente alle udienze penali.
- 9) le cancellerie e gli avvocati, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, daranno precedenza all'avvocatessa, alla praticante e alla delegata in stato di gravidanza o che adduca giustificate ragioni di urgenza legate alla necessità di allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita e ad altre gravi necessità dei figli.

Il presente protocollo viene inteso come linea guida che le parti si impegnano a promuovere e divulgare per favorirne l'applicazione.

Resta salva in ogni caso l'applicazione delle norme di legge che disciplinano i rinvii di udienza.

Nota: *Estratto Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati Commissione di Garanzia, deliberazione 13.12.2007, G.U. 04.01.2008*

Art. 4.

Prestazioni indispensabili in materia penale

1. L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

- a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'art. 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni;*
- b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.*

Art. 5.

Prestazioni indispensabili in materia civile

- 1. L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:*
 - a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell'art. 19, decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla*

comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori;

b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;

c) a controversie per le quali e' stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;

e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziari;

Treviso,

16 DIC. 2014

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TREVISO

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TREVISO / PROCURA M TREVISO

IL COORDINATORE GIUDICI DI PACE DI TREVISO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

LA PRESIDENTE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DI TREVISO

IL COORDINATORE GIUDICI DI PACE DI CONEGLIANO